

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 353)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

(V. Stampato Camera n. 832)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura) della  
Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1983*

---

Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo  
del settore bieticolo-saccarifero

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici.

**Art. 2.**

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società « Risanamento agro industriale zuccheri — RIBS — spa », con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS spa ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

a) promuove la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e

loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM.

### Art. 3.

Gli interventi della RIBS spa devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS spa, nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare al valore di stima, secondo la valutazione effettuata dal Comitato degli agenti di cambio, e quanto meno al valore nominale, alla fine del periodo di intervento, e in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS spa è titolare.

La RIBS spa è tenuta a promuovere la liquidazione di quelle società che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in mi-

sura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS spa, il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.

#### Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle attrezzature della impresa mutuataria.

#### Art. 5.

Sono abrogati le lettere *b*) e *c*) del comma 3, il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

#### Art. 6.

Per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), da parte del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 2 miliardi per l'anno 1983.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1983, si fa fronte con le disponibilità del Fondo costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.